

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali
Titolo I - Dei procedimenti sommari

Art. 704 Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio

Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo. La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo [703](#), il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell'[articolo 703](#).